

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
E ELCAMM S.R.L., E ESTOR S.P.A. (*Finanziatori*) PER IL
FINANZIAMENTO DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.
24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA DOTT.SSA MICHELA
RAUSEO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E
CHIRURGICHE.**

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA, con sede legale in Foggia (FG), Via A. Gramsci n. 89/91, codice fiscale n. 94045260711, nel prosieguo del presente atto denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università stessa;

E

ELCAMM S.R.L., con sede legale in Modugno (BA) in via Roma, 139 rappresentata da Bernardo Cammarota in qualità di amministratore unico;
ESTOR S.p.A., con sede legale in Pero. (MI) alla Via Newton - 12, rappresentata dal Dr. Mattia C. Bellaviti_in seguito indicati anche come "finanziatori"

PREMESSO

- che presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche è in servizio in qualità di ricercatore a tempo determinato per il S.S.D. MED/41 "Anestesiologia" ex art.24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n.240 la Dott.ssa Michela Rauseo in forza di contratto di lavoro di durata

triennale in scadenza il 14 maggio 2024 che prevede, tra l'altro, l'attuazione di un progetto di ricerca dal titolo "Ruolo diagnostico e prognostico della presepsina come biomarker nei pazienti settici operati di chirurgia addominale maggiore";

- che il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche ha chiesto ai finanziatori la disponibilità ad erogare un contributo finalizzato alla proroga del contratto sopra citato;

- che i finanziatori hanno manifestato la propria disponibilità a contribuire alla proroga del contratto di che trattasi e, nello specifico, la Estor S.p.A. con nota acquisita al protocollo universitario col numero 5778 – III/13 del 31.01.2024 per un importo di € 15.000,00, Elcamm S.R.L. con nota acquisita al protocollo universitario col numero 6977 – VII/1 del 6.02.2024 per un importo di €5.000,00;

- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con delibera del 12 febbraio 2024, ha proposto la proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato della Dott.ssa Rauseo per un periodo di 12 mesi, ed ha proposto la stipula di una specifica convenzione con i finanziatori finalizzata alla copertura economica della proroga stessa;

- che con la sottoscrizione della presente convenzione i finanziatori, ciascuno secondo gli importi sopra riferiti, confermano la propria disponibilità a finanziare la proroga per un periodo di 12 mesi, per completare le attività relative al progetto "Ruolo diagnostico e prognostico della presepsina come biomarker nei pazienti settici operati di chirurgia addominale maggiore";- l'Università ha interesse ad aderire a tale iniziativa per la realizzazione della quale si rende necessaria la stipula di una convenzione tra le parti, nel rispetto

di quanto disposto dal “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato” dell’Università stessa, che in questa sede si intende interamente richiamato,

TUTTO CIO’ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

L’Università s’impegna rinnovare, secondo la vigente normativa in materia, il contratto di ricercatore a tempo determinato per il S.S.D. MED/41 “Anestesiologia” attualmente in essere con la Dott.ssa Michela Rauseo, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal 15 maggio 2024.

I finanziatori potranno richiedere all’Università una relazione illustrativa dell’attività svolta, nell’ambito della propria attività istituzionale, dal ricercatore e, nello specifico, quelle relative al completamento delle attività progettuali dal titolo “Ruolo diagnostico e prognostico della presepsina come biomarker nei pazienti settici operati di chirurgia addominale maggiore”.

Articolo 2 - FINANZIAMENTO

I finanziatori si obbligano a versare entro il 15 aprile 2014 all’Università, per il finanziamento della proroga del contratto di cui all’art. 1, le seguenti somme:

- Estor S.p.A. € 15.000,00;
- Elcamm S.R.L. € 5.000,00,

per un totale di € 20.000,00.

Articolo 3 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

I finanziatori provvederanno al versamento delle somme dovute, di cui al precedente art. 2, in un'unica soluzione anticipata, mediante PagoPA.

Nella causale dei versamenti dovrà essere necessariamente riportato quanto segue: "Finanziamento contratto ricercatore t.d. per s.s.d. MED/41".

Sarà cura dell'Università comunicare per iscritto ai finanziatori eventuali variazioni del conto corrente sul quale effettuare l'accredito; i finanziatori non potranno avanzare pretese di sorta verso l'Università in relazione alla variazione del conto corrente.

Articolo 4 - INADEMPIMENTO

Fermo restando l'obbligo del Finanziatore di effettuare i versamenti di cui al precedente articolo nei termini ivi indicati salvo quanto precisato all' Art. 3, l'Università si riserva la facoltà di procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi dell'art. 1453 e segg. del cod.civ. nel caso in cui il Finanziatore risulti inadempiente dell'obbligo di pagamento di cui all'art. 2. È fatto comunque salvo il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento del Finanziatore.

Articolo 5 – CONDIZIONE RISOLUTIVA

La presente convenzione si risolverà, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., nel caso di mancata stipula della proroga del contratto di lavoro con il ricercatore a tempo determinato ovvero di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza dei 15 mesi dalla data di proroga.

All'eventuale avveramento delle condizioni di cui sopra, l'Università dovrà restituire ai finanziatori un ammontare equivalente a quanto non utilizzato per la retribuzione del ricercatore.

Articolo 6 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per tutto ciò che riguarda l'esecuzione del presente contratto, la notifica nonché le comunicazioni di eventuali atti giudiziali e stragiudiziali, i finanziatori eleggono domicilio in Italia presso le proprie sedi legali come già sopra richiamate. I finanziatori si impegnano a non modificare il proprio domicilio italiano, senza previa comunicazione e autorizzazione dell'Ateneo per l'intera durata della convenzione.

Articolo 7 – ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

Articolo 8 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Foggia in via esclusiva, con applicazione della legge italiana.

Articolo 9- SPESE

Il presente atto, redatto in forma di lettera convenzione, sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta, è soggetto ad imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico del Finanziatore.

Il presente atto consta di n. 6 pagine scritte sin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

Foggia,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL MAGNIFICO RETTORE

(Prof. Lorenzo LO MUZIO)

FINANZIATORI

- *firme* -

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 3 (erogazione del finanziamento), 5 (condizione risolutiva) e 8 (Foro competente) .

I FINANZIATORI

-*firme*-